

LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1974, N. 12

Ulteriore aumento della spesa annua autorizzata con la legge regionale 11 novembre 1971, n. 42, concernente: “Indennità per inabilità temporanea assoluta a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri”¹

Art. 1

La spesa prevista dalla legge regionale 11 novembre 1971, n. 42, per la corresponsione a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri dell'indennità per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, è elevata a decorrere dall'esercizio finanziario in corso a lire 287.000.000.

Art. 2

Al maggior onere di lire 95.000.000 si provvede, per l'esercizio finanziario 1974, mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

¹ In B.U. 11 dicembre 1974, n. 58 – Numero straordinario.